

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO

Deliberazione di Consiglio n° 72 del 28/11/2001

REGOLAMENTO DI SERVIZIO COORDINAMENTO VIGILANZA VOLONTARIA E PER IL RICONOSCIMENTO DI GUARDIA VOLONTARIA DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Art. 1 – COSTITUZIONE

E' istituito il Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, 7° comma, della Legge 11.02.1992, n. 157 e successive norme regionali d'adeguamento. Al Coordinamento della Vigilanza Volontaria sovrintende un apposito Comitato, con compiti d'indirizzo e programmazione composto dal Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, con funzioni di Presidente, da ufficiali del Corpo di Polizia Provinciale, dal Coordinatore del Servizio Conservazione della Natura dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato, dai rappresentanti delle Associazioni firmatarie delle convenzioni e dai Responsabili dei raggruppamenti territoriali di seguito specificati. Il Comitato può proporre alla Provincia l'organizzazione di appositi corsi d'aggiornamento nelle materie inerenti i compiti assegnati alle guardie volontarie. Il Comitato ha sede presso gli uffici del Corpo di Polizia Provinciale. Di norma il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno con cadenza semestrale ed è convocato dal Presidente nei periodi intermedi, qualora sorgano problemi contingenti, può essere richiesta la convocazione da ciascun soggetto facente parte del Comitato. Le determinazioni del Comitato, che dovranno risultare da apposito verbale redatto da un dipendente del Servizio Conservazione della Natura e sottoscritto dal Presidente, sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 2 - FINALITA'

Il regolamento definisce il procedimento amministrativo per il riconoscimento di Guardia Giurata Volontaria Venatoria ed Ittica di cui all'art. 163, comma 3° lett. a) e b) del D.Lgs. 112/98 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della L. 157/92 e dell'art. 31 del Testo Unico delle Leggi della Pesca, approvato con R.D. n.1604 del 8.10.1931 e dell'art. 22 della L. 14.07.1965, n. 963.

Il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento delle guardie volontarie e le relative convenzioni ai sensi dell'art. 27 Legge 157/92 e degli art. 51 e 53 della LRT 3/94

Art. 3 - RICONOSCIMENTO DI GUARDIA VOLONTARIA

Il riconoscimento è rilasciato a seguito di procedimento istruttorio che accerti la verifica dell'esistenza dei necessari requisiti

Il riconoscimento di guardia giurata volontaria venatoria è concesso a coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Amministrazione Provinciale e

conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale, ai sensi dell'art. 27, comma 4°, della L.157/92. Il riconoscimento di agenti giurati addetti alla sorveglianza della pesca nelle acque interne e marittime è concesso a coloro che sono in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Amministrazione Provinciale e conseguito a seguito della partecipazione ad un corso di preparazione ed al superamento di un esame finale svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla Provincia.

L'attestato di idoneità non viene richiesto a coloro che possiedono il riconoscimento di guardia volontaria alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il soggetto richiedente il riconoscimento di G.V. Venatoria e di G.V. Ittica deve:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere raggiunto la maggiore età ;
- 3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- 4) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura e né di aver usufruito dell'artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del C.P.P..
- 5) non aver subito, nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.V., sanzione amministrativa per violazioni alla normativa relative alla salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale, e naturalistico nonché all'attività faunistico-venatorie e ittiche;
- 6) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di G.V., accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale;

Art. 4 - RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI GUARDIA VOLONTARIA

La richiesta per il riconoscimento della qualifica di G.V. è presentata all'Amministrazione Provinciale Corpo di Polizia Provinciale, tramite una Associazione venatoria, agricola e di protezione ambientale e della protezione animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e dalle associazioni dei pesca sportivi riconosciuti a livello nazionale. Le richieste di riconoscimento di G.V. devono essere presentate alla Provincia, corredate dalla documentazione, nel periodo compreso fra il 1° febbraio ed il 28 febbraio formulata sulla base dell'allegato **modello "B"**.

Nel caso di prima richiesta la domanda di riconoscimento può essere presentata in tutto il periodo dell'anno. In questo caso il riconoscimento termina il 30 aprile successivo.

La richiesta, in carta legale, deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente il riconoscimento e dal rappresentante dell'associazione di appartenenza .

Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 numeri : 1,2,3,4,5,6,7 possono essere dichiarati ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000

I controlli sulle dichiarazioni rese, ai sensi del DPR n.445 del 28/12/2000, in sede di autocertificazione è effettuato d'ufficio dal Corpo di Polizia Provinciale

Alla richiesta stessa dovrà essere allegata un'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento, formulata sulla base dell'allegato modello "B".

Il procedimento di rilascio del riconoscimento della qualifica di G.V. deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito di giorni 90, decorrenti dall'inizio del procedimento stesso salvo i periodi di sospensione previsti e le modalità stabilite dalla legge e dal vigente Regolamento per l'accesso Partecipativo e Conoscitivo.

Il riconoscimento di G.V. inizia dal 1 maggio e termina il 30 aprile di ogni anno.

La responsabilità del procedimento è individuata nel Responsabile dell'Unità Organizzativa del Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 5 - VALIDITÀ DI RICONOSCIMENTO DI GUARDIA VOLONTARIA

Il riconoscimento di G.V. ha durata di cinque anni dalla data del rilascio. Alle G.V. viene rilasciato un documento di riconoscimento, su modello predisposto dalla Provincia, contenente i dati anagrafici, munito di fotografia ed il raggruppamento territoriale di svolgimento del servizio. In presenza di flagranza di illecito le G.V. operano anche sui confini dei raggruppamenti territoriali di svolgimento del servizio. Successivamente alla nomina la G.V. deve prestare giuramento dinanzi al Sindaco del comune di residenza. Di tale giuramento viene trasmessa copia al Corpo di Polizia Provinciale.

La validità del documento è subordinata ad una convalida annuale effettuata dal Corpo di Polizia Provinciale.

La convalida annuale si ottiene presentando, dal 1° febbraio al 28° febbraio, una autocertificazione, con esclusione di quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 7 del precedente art. 3, redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale (Allegato "C"), nella quale la G.V. dichiara di essere ancora in possesso dei requisiti, che hanno permesso il riconoscimento della qualifica di G.V..

Nel caso in cui la G.V. non abbia prestato servizio per almeno 20 ore annuali negli ultimi due anni consecutivi la convalida non può essere effettuata e la stessa G.V. può presentare successiva domanda di riconoscimento trascorso un anno.

Sono esclusi dallo svolgimento delle 20 ore annuali di servizio coloro che effettuato servizio di vigilanza negli istituti privati.

Art. 6 - SOSPENSIONE E REVOCA DEL RICONOSCIMENTO

La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione del riconoscimento di G.V.

La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica di G.V.

La revoca è altresì disposta nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di riconoscimento e di convalida annuale. In tal caso a carico del soggetto sarà attivato un procedimento penale dinanzi all'Autorità giudiziaria, per il reato di cui all'art. 495 del C.P.

Art. 7 - COMPITI ED ATTRIBUZIONI

Le Guardie Volontarie fanno parte del Coordinamento Provinciale della Vigilanza Volontaria.

Esse operano per l'intero territorio provinciale allo scopo di:

Fornire alla comunità informazioni e consulenze per la prevenzione dei rischi ambientali, per la salvaguardia del territorio e della salute pubblica;

Promuovere informazioni sulla legislazione vigente in materia di tutela della fauna, della natura, del paesaggio e dell'ambiente;

Svolgere attività di vigilanza ittico-venatoria e ambientale, concorrere alla protezione dell'ambiente, all'accertamento delle violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a disposizioni di legge, regolamenti e ordinanze in materia di protezione del patrimonio naturale, faunistico e dell'ambiente, puntualmente indicate nelle apposite direttive della Giunta Provinciale, nonché di provvedimenti istitutivi di strutture faunistiche, ittiche, parchi, riserve naturali e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

- collaborare con le autorità competenti per opere di soccorso in caso di calamità naturali, incendi e disastri a carattere ecologico. A tale fine tutti coloro che aderiscono alla convenzione potranno essere inseriti negli elenchi della protezione civile. Ciò consente di ottenere il necessario giustificativo nei confronti del datore di lavoro per il periodo di impegno in attività volontaristiche di protezione civile.

Nell'adempimento di detti compiti le Guardie Volontarie hanno l'obbligo di prevenire e reprimere qualsiasi violazione alle vigenti norme nelle materie di cui trattasi.

L'organizzazione del servizio delle Guardie Volontarie aderenti al Coordinamento Provinciale si articola in due momenti distinti ma integrati tra loro:

Servizi svolti dalle Guardie Volontarie appartenenti ad associazioni che operano in convenzione, di seguito denominate G.V. convenzionate.

Servizi svolti da Guardie Volontarie, anche se appartenenti ad associazioni, ma non in convenzione, di seguito denominate G.V. coordinate.

Alle Guardie Volontarie potranno essere richieste, previo assenso delle Associazioni, prestazioni riferite ad attività di gestione delle strutture faunistiche pubbliche che esulano dai normali compiti di vigilanza. Per tali prestazioni, eventualmente fornite, la Provincia riconoscerà il solo rimborso delle spese sostenute.

Art. 8 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comitato di coordinamento, anche con la collaborazione di altri soggetti eventualmente interessati, predisporrà programmi periodici di attività da svolgere e le relative verifiche sulla loro attuazione.

L'inizio e la fine del servizio, delle Guardie Volontarie aderenti al Coordinamento, sono determinati attraverso il sistema di teleprenotazioni a disposizione del Corpo di Polizia Provinciale con le modalità definite dal Comitato. Le Guardie Volontarie durante il suddetto arco temporale assumono la qualifica di pubblico ufficiale svolgendo altresì le relative funzioni.

Il sistema della teleprenotazione può prevedere modalità diverse per determinare l'inizio e la fine del servizio

Alle stesse sarà consegnato un libretto di servizio sul quale dovranno essere annotati in duplice copia, le risultanze dell'attività giornaliera svolta sulla base dei programmi sopraindicati; copia di tali risultanze dovrà essere trasmessa al Responsabile del raggruppamento territoriale il quale a sua volta, con cadenza mensile, la consegna al Servizio del Corpo di Polizia.

Per lo svolgimento delle attività sopraindicate l'Amministrazione corrisponderà, alle Associazioni Convenzionate . convenzionate, un contributo a titolo di rimborso spese forfettario la cui regolamentazione è stabilita tramite apposita convenzione.

Le G.V. operano sul territorio della Provincia di Grosseto secondo i seguenti raggruppamenti territoriali:

Raggruppamento 1^

Comuni: Monterotondo, Follonica, Massa Marittima, Montieri.

Raggruppamento 2^

Comuni: Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Scarlino, Grosseto

Raggruppamento 3^

Comuni: Roccastrada, Civitella Paganico, Grosseto

Raggruppamento 4^

Comuni: Campagnatico, Cinigiano, Seggiano, Casteldelpiano, Arcidosso, Santa Fiora.

Raggruppamento 5^

Comuni: Scansano, Roccalbegna, Grosseto

Raggruppamento 6^

Comuni: Orbetello, Isola del Giglio, Monte Argentario.

Raggruppamento 7^

Comuni: Capalbio, Manciano. Magliano in Toscana

Raggruppamento 8^

Comuni: Castell'Azzara, Sorano, Pitigliano, Semproniano.

Raggruppamento 9^

Comuni: Bacino fiume Pecora.

Raggruppamento 10^

Comuni: Bacino fiume Ombrone 1^ .

Raggruppamento 11^

Comuni: Bacino fiume Ombrone 2^

Raggruppamento 12^

Comuni: Bacino fiume Albegna.

In ogni raggruppamento opera una pattuglia di agenti del Corpo di polizia provinciale alla quale le GV devono raccordarsi per la programmazione ed attuazione degli interventi di vigilanza.

Alle GV convenzionate può essere affidata la vigilanza anche di particolari strutture o zone.

Art. 9 - COMPITI DELLA PROVINCIA

La Provincia, sentito il Comitato di coordinamento, stabilisce, secondo le esigenze, il numero delle G.V. da assegnare ai raggruppamenti territoriali di cui all'art. 3 del

presente regolamento al fine di ottenere un numero di guardie ottimale in relazione al tipo di organizzazione. Il numero dei raggruppamenti come pure la loro dimensione potranno essere modificati dal presidente del Comitato di coordinamento secondo le esigenze tenuto conto di nuovi assetti organizzativi o per particolari motivi o necessità. La Provincia potrà nominare, sentito il Comitato di coordinamento, il Responsabile del raggruppamento territoriale che rimarrà in carica fino a tre anni, salvo ulteriore conferma che comunque non potrà superare i sei anni.

La Provincia provvederà inoltre alla:

- a) fornitura della strumentazione, della documentazione, del materiale e della modulistica relativa allo svolgimento del servizio;
- b) assegnazione dei distintivi e le tessere di riconoscimento;
- c) individuazione di locali idonei per le riunioni dei vari raggruppamenti territoriali, la tenuta del materiale e l'attività in genere dei vari raggruppamenti;
- d) adozione degli atti relativi ai corrispettivi finanziari spettanti all'Associazioni . nel rispetto della convenzione di cui all'allegato "A" che forma parte integrante del presente regolamento;
- e) organizzazione di corsi di aggiornamento nelle materie di competenza;
- f) stabilire il numero delle G.V. convenzionate all'interno di ogni raggruppamento territoriale;

La Provincia potrà prevedere altresì l'ubicazione di un ufficio del "Servizio di Guardie Volontarie" presso il Comando di Polizia Provinciale affidato alla direzione di un ufficiale del Corpo di Polizia Provinciale responsabile del servizio organizzativo.

Art. 10 - COMPITI DEL RESPONSABILE DEL RAGGRUPPAMENTO TERRITORIALE

Fermo restando il rapporto collaborativo con l'ufficiale Responsabile del servizio organizzativo, il responsabile del raggruppamento territoriale:

provvede all'organizzazione dei servizi tesi alla realizzazione dei programmi di intervento;

verifica il rispetto, da parte delle GG.VV, delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente regolamento segnalando al Comitato di coordinamento, unitamente alle proprie osservazioni, le eventuali inadempienze riscontrate e altri ulteriori aspetti rilevanti;

riceve la disponibilità mensile a svolgere servizi di vigilanza delle GG.VV

visiona i processi verbali provvedendo, senza ritardo, al successivo invio al Servizio Corpo di Polizia Provinciale.

Art. 11 - COMPITI DELLE GUARDIE VOLONTARIE

Le Guardie Volontarie sono tenute alla stretta osservanza di quanto previsto dalle leggi nazionali, dalle disposizioni legislative regionali e dalle norme regolamentari provinciali vigenti nonché da quanto previsto nel presente regolamento.

In particolare devono:

svolgere il servizio di vigilanza di norma in coppia;

tenere con cura i blocchi dei verbali di accertamento, delle infrazioni e dei sequestri, numerati e registrati a loro nome e che restituiranno al Responsabile del raggruppamento una volta esauriti;

curare la compilazione dell'eventuale processo verbale, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa nel modello nonché compilare con cura ed esattezza i rapporti di servizio giornalieri, nulla omettendo di quanto contenuto a stampa del modello, trasmettendoli con cadenza mensile al Servizio Corpo di Polizia Provinciale per il tramite delle Associazioni

è fatto divieto alle Guardie Volontarie "emigrare" nel territorio di altri raggruppamenti territoriali, salvo preventivi accordi con il Servizio Corpo di Polizia Provinciale, ad esclusione delle attività inerenti l'Associazione e dalle stesse autorizzate; attenersi scrupolosamente alle istruzioni ed alle direttive impartite dal Responsabile del raggruppamento;

osservare strettamente il segreto d'ufficio;

mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico, omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso;

qualificarsi, nell'esercizio delle proprie funzioni, mediante l'esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, fornito dall'Amministrazione Provinciale, conforme al modello Provinciale;

è fatto divieto alle Guardie Volontarie l'esercizio delle attività venatoria e ittica nel proprio ambito di competenza territoriale, nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio.

Vestire, in servizio, l'uniforme fornita dalla propria Associazione aggiungendo alla stessa i segni distintivi del Coordinamento Provinciale, approvati dal Prefetto a norma dell'art. 254 - reg. del T.U.L.P.S. (R.D. 6.05.40 n. 635);

Segnalare per iscritto al Responsabile del raggruppamento ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito, eventuali irregolarità riscontrate o verificatisi nell'espletamento del servizio, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente cui è affidata la tutela;

Collaborare con gli agenti incaricati e preposti all'applicazione delle leggi vigenti in materia;

Nel caso si proceda alla contestazione di illeciti amministrativi si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/81

Partecipare a corsi di aggiornamento con valutazione finale che verranno istituiti dalla Provincia.

Art. 12 - SEDE DI SERVIZIO

Con la suddivisione del territorio in "raggruppamenti territoriali" le guardie volontarie aderenti al coordinamento, di norma saranno assegnate agli stessi, ed opereranno in sintonia con gli addetti del Corpo di Polizia Provinciale, assegnati nello stesso territorio del personale di vigilanza volontaria.

Per quanto riguarda i controlli sulla pesca, alle Guardie volontarie addette alla sorveglianza saranno assegnati singoli bacini idrici in funzione della ripartizione territoriale esistente.

Il numero di cui sopra potrà variare secondo le eventuali necessità che potranno comportare eccezionalmente l'utilizzazione in "raggruppamenti territoriali" diversi da quello prefissato.

Gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale dovranno conoscere preventivamente i nominativi delle guardie volontarie assegnate a ciascun raggruppamento territoriale, al fine di promuovere rapporti di fattiva collaborazione.

Art. 13 - SOSPENSIONE E REVOCA DAL SERVIZIO

Fatto salvo ciò che concerne le eventuali violazioni compiute dalle GG.VV. previste dal codice penale e procedura penale nonché dalle normative nazionali e regionali in materia, il Comitato di coordinamento, per le violazioni al presente regolamento, dopo una dettagliata istruttoria, può disporre la sospensione della GG.VV. dal servizio di vigilanza per un periodo fino a tre mesi. In caso di reiterate violazioni il Comitato di coordinamento invia gli atti al Dirigente del Settore per i provvedimenti di revoca dalla convenzione nonché la segnalazione all'autorità amministrativa competente per l'eventuale revoca del riconoscimento di G.V. La revoca del riconoscimento di G.V. viene, altresì, disposta a seguito della non partecipazione ai corsi di aggiornamento o con una valutazione finale negativa. Per tutta la durata della sospensione la G.V. consegna il documento e distintivo di riconoscimento al Servizio del Corpo di Polizia Provinciale

Art. 14 - NORME TRANSITORIE E FINALI

In fase di prima applicazione, le richieste di assegnazione ad uno specifico raggruppamento territoriale saranno inoltrate, tramite le associazioni, alla Provincia.

Al fine di garantire comunque il tempestivo funzionamento del Comitato di coordinamento, potranno essere attribuiti direttamente dalla Provincia incarichi di responsabile di raggruppamento a carattere provvisorio.

Durante l'espletamento del servizio con i propri automezzi, le GG.VV. sono comprese nella deroga di cui all'art. 3 della LRT 48/94.

Il riconoscimento di Guardia Volontaria Venatoria od Ittica rilasciata dalla prefettura mantiene la sua validità fino alla data di scadenza dell'atto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di leggi nazionali e regionali in materia di vigilanza e controlli.

Allegato "A"

CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLA VIGILANZA VOLONTARIA DELLA
PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno Duemila e questo di ____ del mese di _____ in Grosseto,
negli Uffici dell'Amministrazione Provinciale, P.zza Dante Alighieri n. 34.

TRA

1) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO, (P.I.), rappresentata
_____, Dirigente del Settore Sviluppo e Tutela del
Territorio, ivi domiciliato per la sua carica, il quale agisce in quest'atto in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi dell'art 51,
3° comma della L. 142/90, dell'art. 43 dello Statuto e dell'art. 9, 1° comma del
regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale della Provincia di Grosseto

E

2) ASSOCIAZIONE _____ con sede in _____

rappresentata dal Sig. _____ nato a

il _____ e residente a _____ in Via/Loc. _____

n. _____, codice fiscale _____

Si conviene e si stipula quanto appresso a decorrere dal _____

ART. 1 RAPPORTO GIURIDICO

Le Guardie Volontarie dell'Associazione aderente al Coordinamento Vigilanza Volontaria della Provincia di Grosseto esplicano la loro attività a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro con l'Amministrazione Provinciale, o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura nei suoi confronti.

Le Guardie Volontarie operano nell'ambito territoriale della Provincia di Grosseto, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Servizio "Coordinamento Vigilanza Volontaria della Provincia di Grosseto" approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione _____ n. ____, all'osservanza di tale regolamento è tenuta, per quanto di competenza, anche l'associazione di volontariato interessata. Le Guardie Volontarie sono individuate annualmente in apposito elenco, (depositato agli atti del Corpo di Polizia Provinciale), nel numero di _____.

L'elenco riporta complessivamente le GGVV che saranno coordinate e quelle che fanno parte della presente convenzione

L'Amministrazione Provinciale esercita il coordinamento delle Guardie Volontarie, organizzando l'attività delle singole guardie, con la diretta collaborazione del Comitato di coordinamento che ha sede presso gli uffici del Corpo di Polizia Provinciale.

Le Guardie Volontarie possono essere convenzionate per una sola Associazione sia questa venatoria, ittica, ambientalista o agricola.

E' fatto divieto alle Guardie Volontarie l'esercizio delle attività venatoria e ittica nel proprio ambito di competenza territoriale nelle giornate in cui espletano il servizio.

Qualora l'attività prestata dalle singole guardie contrasti con il contenuto della presente convenzione, con le norme previste dal suddetto Regolamento di Servizio

"Coordinamento Vigilanza Volontaria della Provincia di Grosseto" o con la normativa vigente, l'Amministrazione Provinciale si riserva, con motivato provvedimento, di

revocare la convenzione con la GGVV interessata. Le Guardie Volontarie convenzionate s'impegnano a garantire una disponibilità minima per l'espletamento dei servizi per una media mensile di 10 ore, che possono essere orientativamente suddivise in parti uguali tra le prestazioni di vigilanza e quelle di carattere educativo, gestionale e per la salvaguardia della fauna e dell'ambiente. Le ore di attività possono essere concentrate, previa intesa con il Comitato di coordinamento, anche in alcuni periodi dell'anno, fermo restando l'impegno minimo di 120 ore annuali medie per ciascun aderente alla presente convenzione.

ART 2 ATTIVITA' DI VIGILANZA

Le Guardie Volontarie svolgono, per quanto riguarda i compiti di vigilanza e controllo, le seguenti prestazioni:

- a) Accertamento, con i poteri di cui all'art. 13 della legge 689/81, dell'art. 28, 5° comma, della legge 157/92, dell'art 54 della L.R. 3/94, dell'art. 25 L.R. 25/84, di violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze in materia di protezione del Patrimonio Faunistico, naturale e dell'ambiente;
- b) segnalazioni scritte all'ufficiale di P.G. Responsabile del Servizio organizzativo delle Guardie Volontarie, degli eventuali reati di cui gli appartenenti al Coordinamento vengano a conoscenza nell'espletamento del loro servizio;
- c) segnalazioni al Responsabile del raggruppamento territoriale di qualsiasi caso di

- d) presunto inquinamento e depauperamento dell'ambiente, riscontrato nello svolgimento dei compiti di vigilanza;
garantire una vigilanza sulle strutture faunistiche della Provincia di Grosseto (Z.R.C., Oasi di Protezione, etc.), nonché sulle Riserve Naturali, in collaborazione con il Corpo di Polizia Provinciale.

Il programma dei controlli con le modalità organizzative e temporali è determinato dal Comitato di coordinamento e comunicato ai responsabili dei raggruppamenti territoriali. Su espressa richiesta della Provincia l'Associazione firmataria s'impegna ad assicurare, nell'ambito del monte ore destinato alla vigilanza, anche l'assolvimento di specifici incarichi.

Eventuali campagne straordinarie di controllo, messe in atto dal Comitato di coordinamento, che comportino l'impegno continuativo di unità di vigilanza, saranno oggetto di specifici accordi tra le parti.

ART. 3 ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SUPPORTO

Per quanto concerne le attività promozionali l'Associazione convenzionata e gli appartenenti al Coordinamento delle Guardie Volontarie s'impegnano a fornire le seguenti prestazioni:

- supporto alla Provincia per lo svolgimento di iniziative pubbliche o comunque finalizzate ad informare e sensibilizzare l'opinione pubblica alla conservazione dell'ambiente e della fauna, con particolare riferimento alle risorse presenti nel territorio provinciale;
- supporto operativo all'Amministrazione Provinciale, nei casi di emergenza ambientale.

Il programma delle attività promozionali, alle quali gli appartenenti alla convenzione sono chiamati a concorrere sul piano operativo, sarà elaborato dal Comitato di coordinamento, sulla base delle scelte e degli obiettivi della Provincia.

Nell'ambito del monte ore previsto dall'accordo, per le prestazioni di carattere promozionale, le GG.VV. convenzionate sono comunque impegnate a garantire l'assolvimento di specifiche richieste della Provincia, anche esorbitanti dal piano annuale delle attività.

ART. 4 CORRISPETTIVO FINANZIARIO

Per lo svolgimento della suddetta attività la Provincia s'impegna, nei confronti delle Guardie Volontarie aderenti alla presente convenzione, a:

- fornire il tesserino ed i distintivi di riconoscimento per ciascuna Guardia;
- fornire manuali, prontuari e fogli di servizio, nonché altro materiale documentario necessario all'espletamento delle attività di competenza;
- corrispondere annualmente all'Associazione firmataria, a titolo di parziale rimborso delle spese sostenute per i servizi ordinari svolti, un contributo forfettario ed onnicomprensivo sulla base del finanziamento destinato a tale scopo dalla Giunta Provinciale. Tale somma sarà suddivisa fra le Associazioni firmatarie secondo i seguenti criteri:
 - il 30% da suddividere in parti uguali tra tutte le Associazioni;
 - il 70% in base al numero delle guardie impiegate ed alle ore svolte dalla singola guardia prendendo come riferimento il seguente parametro:
100 per le GG.VV. che svolgono oltre le 180 ore annuali

50 per le GGVV che svolgono dalle 150 alle 179 ore annuali
25 per le GGVV che svolgono dalle 120 alle 150 ore annuali;

ART. 5 DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

L'Associazione convenzionata s'impegna, ad utilizzare parte del contributo, ad essa erogato, per la stipula di un'assicurazione di adeguato importo contro tutti i rischi, a favore delle Guardie impegnate nei servizi di vigilanza, per tutta la durata dei medesimi, nonché per contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni causati dalle Guardie Volontarie nell'espletamento dell'incarico.

Ove richiesto dall'Associazione, la Provincia può erogare ai diretti interessati il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione di regolari documenti giustificativi ed applicando le ritenute di legge.

La Provincia fornisce la relativa modulistica per la determinazione delle spese sostenute per i servizi svolti che deve essere presentata, dalla Associazione, entro il 15 febbraio di ogni anno. La non presentazione della modulistica *e copia della assicurazione di cui al 1^a comma* da parte dell'Associazione comporta la decadenza dal contributo forfettario. Copia conforme della polizza deve essere depositata presso gli uffici del Corpo di Polizia Provinciale. Entro 15 gg. dalla scadenza della stessa dovrà prodursi copia del contratto di assicurazione debitamente rinnovato.

Per tutta la durata della presente convenzione l'Associazione firmataria s'impegna a non vantare diritti di sorta su eventuali contributi finanziari assegnati alla Provincia dalla Regione Toscana, a qualunque titolo e fine erogati.

ART. 6 RESPONSABILITA' E TUTELA

La Provincia di Grosseto, nei confronti dell'Associazione e delle singole Guardie Volontarie è esonerata da ogni altro e qualsiasi obbligo ed onere che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione, né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili o penali, causate da comportamenti posti in essere dalle Guardie Volontarie, rimangono a carico dei singoli appartenenti al Coordinamento, direttamente interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilità della Provincia.

ART. 7 AGGIORNAMENTO E INFORMAZIONE

L'Amministrazione Provinciale s'impegna ad organizzare periodici corsi di aggiornamento sulle materie oggetto di controllo da parte della vigilanza volontaria, nonché a trasmettere eventuali innovazioni apportate alla normativa vigente nelle suddette materie.

ART. 8 DURATA ED EFFETTI DELLA CONVENZIONE

Ogni patto aggiuntivo od ogni modificazione della presente convenzione dovrà essere approvato per iscritto da tutte le parti contraenti.

La presente convenzione avrà la durata fino al _____, successivamente a tale data sarà rinnovabile di anno in anno, fino ad un termine massimo di anni 3 sulla

base di apposito atto della Giunta, previo accertamento dei presupposti previsti dall' art. 44 della legge 23/12/94, n. 724, da parte del dirigente, che provvederà anche ad impegnare la relativa spesa;

E' fatta comunque salva la possibilità da parte delle Associazioni di recedere con espressa disdetta, da comunicarsi con raccomandata A.R. entro 4 mesi precedenti la scadenza.

La Provincia, ai sensi dell'art. 53 - comma 1 lett. e) - della L.R 12/01/1994 n.3, potrà recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, per un sopravvenuto prevalente interesse pubblico.

La presente Convenzione decadrà automaticamente nel caso in cui l'Associazione firmataria non dovesse provvedere alle dovute coperture assicurative nei confronti delle Guardie Volontarie e dei terzi. Alla commissionata controparte sarà nel caso riconosciuto un compenso corrispondente alla quota di prestazione già svolta.

ART. 9 SOLUZIONE DI EVENTUALI CONTROVERSIE

Eventuali controversie che avessero a sorgere circa la liquidazione del compenso, saranno dalle parti rimesse ad apposito Collegio Arbitrale costituito di n.3 componenti di cui uno deliberato dal Tribunale di Grosseto con funzioni di Presidente ed i restanti due designati rispettivamente da Provincia e dall'Associazione firmataria senza formalità di rito per qualsiasi oggetto di contestazione componente il Foro di Grosseto.

ART. 10 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso di controversie. Le relative spese saranno poste a carico della parte che, a causa di inadempimento, l'avrà resa necessaria.

ART. 11 SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, salvo quanto stabilito all'art.10, sono a totale carico dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto.

Letto, approvato e sottoscritto.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI GROSSETO

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Marca da
bollo

Al. "B"

Spett. le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO
Piazza D. Alighieri, 35
58100 - GROSSETO

Oggetto: Riconoscimento della qualifica di Guardia Volontaria per il territorio della Provincia di Grosseto

Il/LaSottoscritto/a _____

Nato/a a _____ (_____) il _____

Residente a _____ Via _____ n. _____

CHIEDE

Il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Venatoria , ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92
Il riconoscimento della nomina di agente giurato addetto alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime
di cui all'art. 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

A tale scopo sotto la propria responsabilità personale, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA DI:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere raggiunto la maggiore età ;
- 3) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- 4) di non aver subito condanna, penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura e né di aver usufruito degli artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt.444 e 445 del CPP;
- 5) di non aver subito, nei tre anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V., sanzione amministrativa per violazioni alla normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale, e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatorie e ittiche;
- 6) essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di G..V., accertata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale (solo nel caso di primo rilascio);
- 7) di aver svolto nel precedente anno servizio di vigilanza per ore _____ nei comuni di _____ nel raggruppamento territoriale n. ____ od in subordine nel n. _____ nell'Istituto faunistico denominato _____ nel _____

Il sottoscritto, inoltre, con la presente autorizza l'utilizzo dei dati riportati per le finalità di cui sopra

_____ li _____ f.to _____

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Visto per l'Associazione di appartenenza, ai fini del rilascio di quanto richiesto:

(timbro e firma)

Allegare : Marca da bollo
Certificato medico
Attestato di idoneità

AII. "C"

Spett. le AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE GROSSETO
Piazza D. Alighieri, 35
58100 - GROSSETO

Oggetto: Convalida annuale di riconoscimento della qualifica di Guardia Volontaria per il territorio della Provincia di Grosseto

Il/LaSottoscritto/a _____

Nato/a a _____ (_____) il _____

Residente a _____ Via _____ n. _____

CHIEDE

- La convalida annuale di riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Volontaria Venatoria , ai sensi dell'art. 27 della L. 157/92
- La convalida annuale di riconoscimento della nomina di agente giurato addetto alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime di cui all'art. 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e all'art. 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

A tale scopo sotto la propria responsabilità personale, e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARA DI:

- di essere in possesso dei requisiti che hanno permesso il riconoscimento di guardia volontaria
- di non aver subito condanna, penale, anche non definitiva, né di avere procedimenti penali in corso di qualunque genere e natura e né di aver usufruito degli artt. 162 e 162/bis del C.P. e artt.444 e 445 del CPP;
- di non aver subito, nell'anno in corso di validità del riconoscimento di guardia volontaria , sanzione amministrativa per violazioni alla normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale, e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatorie e ittiche;
- di aver svolto nel precedente anno servizio di vigilanza per ore _____ nei comuni di _____ oppure nell'istituto faunistico denominato _____
- di voler svolgere il servizio preferibilmente (segnare una sola parte) :
 - ❖ nel raggruppamento territoriale n. ____ od in subordine nel n. _____
 - ❖ nell'istituto faunistico denominato _____
 - ❖ nel _____

Il sottoscritto, inoltre, con la presente autorizza l'utilizzo dei dati riportati per le finalità di cui sopra

_____ li _____ f.to _____

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Visto per l'Associazione di appartenenza, ai fini del rilascio di quanto richiesto:

(timbro e firma)